

SEGRETERIA GENERALE

Prot. N° 17/473

Palermo, 14/04/2017

Al Dirigente Generale  
del Dipartimento della Funzione Pubblica  
e del Personale

e, p.c.

A tutti i Dirigenti Generali  
dei Dipartimenti Regionali

Dipartimento della Funzione Pubblica  
e del Personale  
Servizio 9 - "Trattamento economico  
accessorio"

Oggetto: Compenso per la partecipazione al piano di lavoro – Decurtazione assenze.

Risulta a questa O.S. che il Servizio 9 "Trattamento economico accessorio" di codesto Dipartimento, ha inviato a tutte le Area Affari Generali dei dipartimenti regionali uno schema di prospetto di comunicazione delle assenze dal servizio soggette a decurtazione dal compenso per la partecipazione al piano di lavoro nel quale sono ricompresi anche i permessi ad ore e minuti fruiti dai dipendenti nonostante che, in tutti i contratti collettivi decentrati integrativi di ogni singolo dipartimento regionale, coerentemente con quanto previsto dal CCRL vigente, sia chiaramente previsto che la decurtazione delle assenze deve essere operata su base giornaliera in ragione di 1/360 e non certamente su base oraria.

Sembrerebbe, in proposito, che la superiore determinazione nasca dall'erronea interpretazione dell'art. 49 comma 20 della legge regionale 9/2015 laddove stabilisce che "Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata esclusivamente in ore".

La Corte dei Conti, intervenendo recentemente sul salario di produttività dei dipendenti regionali, ha ribadito proprio che la sua erogazione è giustificata dalla partecipazione dei dipendenti all'obiettivo del dirigente (che, giova ricordare, non subisce alcuna decurtazione della propria indennità di risultato in ragione delle assenze). Pertanto, senza che sia mai intervenuta una modifica dell'art. 92 comma 2 del CCRL 2002-2005, si può definire "assenza dal servizio" e quindi procedere alla decurtazione del compenso di una giornata, solamente nel caso di fruizione di un permesso per l'intera giornata lavorativa (**paradossale è l'ipotesi di un permesso usufruito nella giornata di mercoledì e quindi per un totale di 10 ore, che verrebbe considerato come una assenza di oltre una giornata di lavoro e cioè un giorno e mezzo !?!?**).

Per quanto sopra, al fine di evitare l'instaurarsi di un sicuro contenzioso, si invita la S.V. a volere impartire i necessari chiarimenti che tengano conto delle suesposte disposizioni contrattuali.



**Cobas - CodiR**

USAE

I Sigg. Dirigenti Generali che leggono per conoscenza, saranno ritenuti responsabili, nella qualità e personalmente, delle eventuali illegittime decurtazioni che venissero operate in capo ai dipendenti a seguito di comunicazioni di assenze non conformi al dettato contrattuale.

I Segretari Generali  
Dario Matranga – Marcello Minia

